

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Presidente |
| - Avv. Maria Elisabetta Contino | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 14 aprile 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorso attiene ad un contratto di finanziamento sottoscritto, in data 26.9.2008, dal ricorrente e dalla moglie – quale cointestataria – al fine di sostenere le spese di ristrutturazione di una unità abitativa di loro proprietà; in particolare, trattasi di un contratto di mutuo fondiario di importo pari ad euro 96.000,00, erogato dalla convenuta e da rimborsare in 240 rate mensili.

Il 26.8.2008 i ricorrenti avevano sottoscritto anche una polizza vita a premio unico, collocata dalla banca mutuante, per un importo di euro 50.000,00. Con atto del 5.9.2008, tale polizza è stata costituita in pegno a garanzia dell'erogando mutuo, precedentemente citato, che risulta assistito anche da ipoteca di primo grado sull'unità immobiliare oggetto della ristrutturazione.

Con lettera del 5.5.2010 i mutuatari, a causa di sopravvenute difficoltà economiche, hanno chiesto di avvalersi del c.d. Piano famiglie ABI per usufruire della sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Con atto di rinegoziazione del 22.6.2010 la banca ha accordato la «sospensione di n. 13 (tredici) rate e precisamente delle rate mensili scadute e non pagate dal 30/04/2010 al 30/05/2010 e delle rate mensili in scadenza dal 30/06/2010 al 30/04/2011».

In data 30.6.2010 i ricorrenti, per il tramite di un'associazione di consumatori, hanno inviato un reclamo chiedendo «il rimborso della somma investita per la concessione del



pegno, ovvero Euro 50.000,00 oltre interessi dal momento della costituzione della predetta garanzia» ed evidenziando «la vessatorietà e la non congruità dell'operazione, con la concessione di due garanzie da parte del consumatore». Nel reclamo si afferma, inoltre, che «[...] il contratto assicurativo, stipulato per il tramite [della] banca [...] presenta elementi di rischiosità assolutamente non in linea con il profilo di rischio del cliente, mai propenso ai prodotti speculativi. Operazione quest'ultima in dispregio di qualsivoglia normativa di settore a tutela dell'investitore-consumatore e che pure renderebbe assai ardua, se non impossibile, un'eventuale surroga da parte di altro istituto, in violazione pure del c.d. Decreto Bersani [...]».

La banca ha riscontrato il reclamo il 6.9.2010 specificando che *«qualsiasi concessione di una linea di credito deve preliminarmente verificare la sussistenza della cosiddetta capacità di rimborso del finanziamento stesso, prima ancora del valore del bene fungibile posto a garanzia. Tant'è che, alla richiesta del mutuo di originari € 96.000,00 i [mutuatari] presentavano, in quel momento, diversi altri impegni finanziari [...]. La concessione dell'ulteriore garanzia, peraltro concordata perfettamente con i clienti, aveva appunto lo scopo di integrare le carenze di merito emerse nella fase d'istruttoria, a copertura dell'insufficienza del cespite ipotecato, ponendo a pegno la polizza [...]. La polizza [...], inoltre, ha caratteristiche di tipo obbligazionario, con tasso di rendimento minimo garantito e con bassa propensione al rischio e, quindi, perfettamente in sintonia con gli obiettivi del [contraente], il quale [...] ha preso visione e dopo sottoscritto tutta la documentazione di rito richiesta in queste occasioni. Successivamente alla data di delibera del mutuo (26/09/2008) sono state segnalate da altre relazionanti in CRIF delle formalità pregiudizievoli (RID impagati, blocco carte di credito, segnalazioni negative in C.R. e CRIF). Nonostante le citate pregiudizievoli, la banca ha comunque consentito di concedere la richiesta di moratoria del mutuo per tredici mesi. [...] Nulla si è potuto fare, invece, con la richiesta di nuova finanza di € 150.000,00 e ciò per le carenze citate, emerse nel corso dell'istruttoria, che hanno inciso, inevitabilmente, sul giudizio di merito creditizio finale».*

Insoddisfatti della risposta fornita dalla banca, il 7.10.2010 i clienti hanno presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, evidenziando nelle richieste una serie di doglianze concernenti i rapporti con la convenuta, ivi compresa la polizza assicurativa oggetto del reclamo del 30.6.2010.

Dalla descrizione e dalla documentazione, fornita in sede di ricorso a sostegno della loro richiesta, emerge, da un lato, che i ricorrenti avevano originariamente richiesto un prestito di euro 40.000,00 finalizzato alla ristrutturazione, ovvero di importo più contenuto di quello asseritamente proposto ed effettivamente erogato nel 2008 dalla convenuta; dall'altro, che i ricorrenti affermano di aver appreso dalla convenuta solo nel 2009 che euro 50.000,00 non potevano essere utilizzati in quanto destinati alla sottoscrizione della polizza assicurativa costituita in pegno; la relativa documentazione – allegata al ricorso – è stata acquisita a giugno del 2010, a seguito della richiesta inoltrata dai ricorrenti nel mese di aprile alla società di assicurazioni emittente della polizza.

Nelle controdeduzioni, pervenute alla Segreteria Tecnica in data 5.11.2010, la banca resistente si è limitata a riproporre le medesime considerazioni svolte nella lettera di riscontro al reclamo e precedentemente richiamate, concludendo con la richiesta all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Per poter esaminare la controversia il Collegio ha affrontato in via preliminare la questione della competenza dell'ABF, in considerazione dell'assenza di uno specifico *petitum* in



sede di ricorso. Si ricorda, infatti, che le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18.6.2009 (e successivo aggiornamento del 15.2.2010) prevedono che il ricorso debba avere ad oggetto la stessa contestazione del reclamo (Sezione VI - Par. 4); in forza del principio di "corrispondenza tra chiesto e pronunciato" la Segreteria Tecnica ed il Collegio decidente devono usare cautela nell'interpretare il *petitum* formulato dal ricorrente, nel rispetto del diritto al contraddittorio a favore della controparte.

Con specifico riferimento al ricorso in esame il Collegio ha accertato la propria competenza ritenendo che le doglianze espresse dal ricorrente, pur non esplicitando uno specifico *petitum*, possano essere ritenute, *per relationem*, riconducibili alla richiesta esplicitata in sede di reclamo e riferita al rimborso della polizza assicurativa costituita in pegno, in ragione della presunta vessatorietà e non congruità dell'operazione, nonché dei limiti che la stessa porrebbe alla eventuale surroga del mutuo da essa garantito.

Entrando nel merito della disamina, il Collegio ha innanzitutto preso atto del fatto che la documentazione fornita dalle parti attesta che il ricorrente ha preso visione dell'informativa relativa alle condizioni di assicurazione e ha poi sottoscritto la proposta di contratto assicurativo; al pari, risulta regolarmente sottoscritto l'atto di costituzione in pegno della stessa polizza.

Non pare, inoltre, di poter condividere l'ipotesi di "vessatorietà dell'operazione", non emergendo agli atti profili rilevanti ai sensi degli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del consumo).

Il Collegio non può condividere anche l'ulteriore doglianza del ricorrente relativa agli asseriti limiti alla possibilità di surroga del mutuo imposti dallo schema contrattuale utilizzato dalla convenuta, specie con riferimento alla costituzione in pegno della polizza assicurativa. A tale proposito va, infatti, evidenziato che la previsione di una o più garanzie non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'art. 1202 c.c.; in particolare, l'art. 8, c. 2 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 prevede – nella versione in vigore all'epoca dei fatti – che «*Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato [...]*». Pertanto, la previsione di garanzie non costituisce un elemento di ostacolo alla eventuale decisione di un altro intermediario finanziario a subentrare nel rapporto di finanziamento esistente tra il ricorrente e la convenuta.

Nel complesso, dunque, non possono essere posti in dubbio gli obblighi assunti dal cliente a seguito della stipula del contratto di costituzione in pegno della polizza assicurativa, ivi comprese le condizioni – pure esplicitamente previste – alle quali diviene possibile la liberazione del vincolo pignoratizio (ovvero, con il consenso della banca beneficiaria, previa soddisfazione delle sue ragioni di credito).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA